

## **INTERSCAMBI GIOVANILI**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1), della legge provinciale n. 12/2000 la Provincia promuove scambi fra giovani, nati e vissuti all'estero, discendenti di emigrati trentini, e giovani che risiedono in Trentino, per favorirne la reciproca conoscenza ed offrire opportunità di sperimentare, durante i soggiorni nei rispettivi contesti ambientali, modelli diversi rispetto a tematiche di carattere sociale, formativo, culturale ed economico.

E' prevista la reciproca ospitalità, fino a tre settimane.

### **FASE 1 – soggiorno in Trentino**

Il periodo di svolgimento viene definito annualmente dalla Struttura provinciale competente.

### **FASE 2 – soggiorno all'estero**

La seconda fase deve avvenire l'anno successivo alla prima fase.

Il beneficiario deve indicare nella domanda di partecipazione il periodo presunto di effettuazione del viaggio; tale periodo sarà successivamente concordato con il partner sotto la supervisione della Struttura provinciale competente.

Considerando che un numero consistente di oriundi trentini risiedono in aree geografiche dell'emisfero australe e che di conseguenza sono diverse le realtà sociali, formative ed economiche (es. calendari scolastici, impegni di lavoro, stagionalità), si prevede la possibilità di completare il viaggio oltre il 31 dicembre, tenuto anche conto che il beneficiario avrà già sostenuto le relative spese.

## **1) SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

I beneficiari sono giovani, in un numero massimo di 44, di età compresa tra 18 e 35 anni alla data di presentazione della domanda, dei quali 22 residenti all'estero e 22 residenti in Trentino.

I candidati devono essere in possesso di un serio e motivato interesse a relazionarsi in termini costruttivi con altri soggetti coetanei, costituendo rapporti di conoscenza e frequentazione, sia in Trentino che nei diversi Paesi di emigrazione.

Al fine di garantire un'idonea condivisione del percorso, fatti salvi gli impegni di studio e/o lavoro, durante il soggiorno ciascun ospitante dovrà dedicare al proprio ospite un'adeguata presenza personale.

Nella stessa edizione non potranno candidarsi più giovani appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Non verranno accettate candidature di giovani che abbiano già beneficiato dello stesso intervento.

## **2) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda, redatta in conformità alla modulistica disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento, nonché all'indirizzo internet della Struttura provinciale competente, deve essere presentata alla medesima Struttura e dovrà pervenire nel periodo 1 gennaio - 28 febbraio, unitamente alla seguente documentazione:

a) fotocopia di un documento di identità:

- a.1) Giovani residenti in Trentino: carta di identità o documento di riconoscimento equipollente in corso di validità (es. passaporto, la patente di guida, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;
  - a.2) Giovani residenti all'estero: carta di identità per i Paesi dell'Unione Europea che la prevedono o passaporto o un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- b) certificato medico, attestante lo stato aggiornato di salute psico-fisica.

In ragione delle criticità e della complessità della rete postale internazionale, l'invio della domanda deve essere effettuato esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- trasmissione in modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- trasmissione a mezzo fax. Il candidato avrà cura di conservare la ricevuta del fax da cui risulti che lo stesso è stato inviato nei tempi sopra indicati;
- consegna diretta alla Struttura competente o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico.

### 3) SELEZIONE

La selezione dei candidati, di cui si darà conto su apposito verbale, sarà effettuata entro il 1 aprile sulla base dei potenziali abbinamenti “maggiormente idonei” considerando principalmente genere, età e, ove possibile, corrispondenza tra ambito territoriale di origine e luogo di residenza, tenendo inoltre conto:

- a) della rappresentatività e consistenza numerica della comunità oriunda trentina del Paese di provenienza;
- b) della rappresentatività, ove possibile, delle Comunità e del Territorio Val d'Adige;
- c) del coinvolgimento attivo del candidato oriundo nella comunità trentina del Paese di provenienza;
- d) del coinvolgimento attivo del candidato nella comunità del Paese di residenza.

In ogni caso si darà precedenza:

- a giovani i cui fratelli/sorelle non abbiano già beneficiato dello stesso intervento;
- a giovani oriundi che non siano mai stati in Trentino.

Il Dirigente della Struttura competente con propria determinazione approverà l'elenco degli ammessi al contributo e i relativi abbinamenti.

### 4) MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura massima del contributo è la seguente:

a) euro 990,00 da/per Paesi extra-europei;

b) euro 450,00 da/per Paesi europei.

## 5) SPESE AMMISSIBILI

La Provincia riconosce, su presentazione di documentazione, le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di andata e ritorno per viaggi effettuati in “classe economica”, con aereo, nave, pullman di linea o pullman privati, treno. Sono incluse eventuali spese relative a diritti d'agenzia, tasse, prenotazione posti;
  - b) spese per oneri assicurativi contro le malattie ed infortuni dei beneficiari relative ai 21 giorni del soggiorno.
- Tale copertura assicurativa è obbligatoria.

## 6) RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dovrà presentare alla Provincia la documentazione delle spese sostenute di cui al punto 5). La liquidazione del contributo sarà determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto dei limiti di cui al punto 4).

La liquidazione a favore dei beneficiari residenti all'estero potrà essere effettuata durante il soggiorno in Trentino (FASE 1), mentre per i residenti in Trentino verrà disposta al rientro dal soggiorno all'estero (FASE 2).

Se le spese sono documentate in valuta straniera, la liquidazione del contributo verrà effettuata in euro, previa conversione, utilizzando i valori di cambio pubblicati dalla Banca d'Italia, del giorno nel quale è stata emessa la documentazione di spesa.

## 7) SOSPENSIONE DEL BENEFICIARIO E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Qualora il comportamento del beneficiario risultasse inadeguato rispetto alle regole di convivenza civili in ordine ad orari, attività correlate alla coabitazione presso le famiglie ospitanti e/o programmazione predisposta dalla Struttura provinciale competente, la Provincia si riserva di sospendere la sua partecipazione al programma e/o di far decadere il contributo.